

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONALDI, PREMOLI, D'ANDREA, GERMANO' e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1968

Disciplina del rapporto di lavoro dei modelli viventi in servizio presso le Accademie di belle arti ed i Licei artistici

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione nella quale si trovano tuttora i modelli viventi delle Accademie di belle arti e dei licei artistici è molto disagiata. Infatti essi sono tuttora retribuiti in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, e non hanno quindi alcuna retribuzione nei periodi di chiusura delle scuole suddette, e cioè in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali, nonché delle eventuali festività o solennità infrasettimanali.

Del resto i modelli stessi prestano attualmente la loro opera al massimo per circa venti ore settimanali e, quindi, nonostante i recenti aumenti, percepiscono una retribuzione complessiva estremamente misera e indegna di un paese civile.

Non si dimentichi fra l'altro che il loro lavoro si svolge in condizioni estremamente disagiate, in ambienti spesso insufficientemente scaldati, oppure scaldati in modo irrazionale. Al di fuori dei periodi di riposo essi non possono effettuare alcun movimento, e d'altra parte sono costretti a respirare l'aria viziata degli studi dove vi sono decine di studenti, che usano per di più colori, solventi ed altri prodotti chimici che emanano spesso esalazioni sgradevoli e dannose per la salute.

Da un altro punto di vista occorre poi considerare che la possibilità di utilizzo dei modelli di nudo è evidentemente legata al loro aspetto fisico e quindi alla loro età. Passata la giovinezza si pone quindi per essi un gravissimo problema di sostentamento, ai fini della soluzione del quale non è di alcuna utilità l'esperienza di lavoro acquisita nelle scuole di belle arti, mentre l'ammontare della pensione eventualmente maturata (ma fino a ieri essi non hanno goduto di alcun trattamento previdenziale) è generalmente molto lontano dal garantire i bisogni di una vita decorosa.

D'altra parte si tratta di persone generalmente ancora nel vigore degli anni che possono con vantaggio personale e generale esercitare un'attività lavorativa, anche in relazione agli studi da ciascuno di essi eventualmente compiuti.

Nè va dimenticata l'importanza fondamentale che ha sempre avuto lo studio del nudo al fine dell'approfondimento della tecnica artistica e dell'affinamento dell'ispirazione creativa indipendentemente dal succedersi delle scuole e degli indirizzi artistici, e di conseguenza la necessità inderogabile dell'insegnamento di nudo nelle scuole artistiche di ogni tipo.

Non si dimentichi, infine, che una fortissima percentuale di studenti dei nostri licei ed accademie è costituita da stranieri, attratti dalla tradizione secolare del nostro insegnamento artistico, dalla sua bontà ed efficacia e dal prestigio che esso riscuote in tutto il mondo.

Per tutti questi motivi è opportuno regolare legislativamente lo *status* dei modelli viventi, sia dal punto di vista normativo che economico ed assistenziale-previdenziale. Nè si può dimenticare la loro sorte dopo che essi non possano più esercitare tale loro attività per ragioni fisiche.

L'articolo 1 del presente disegno di legge istituisce i posti di modelli viventi e ne stabilisce il numero, legandolo a quello degli insegnanti di arti figurative; ciò in quanto normalmente due modelli posano contemporaneamente nella stessa aula.

L'articolo 2 stabilisce che i posti sono attribuiti per incarico annuale, da conferirsi dai capi d'istituto. È infatti impossibile, per ragioni evidenti, stabilire un modo diverso di scegliere i modelli viventi, data la particolarità delle loro prestazioni.

L'articolo 3 delega il Ministro ad emanare un regolamento che determini tutta una serie di norme di dettaglio relative alle assunzioni e alle modalità delle prestazioni, che per il loro carattere tecnico-pratico non pare opportuno disciplinare per legge.

L'articolo 4 equipara i modelli viventi ai custodi di prima classe delle Accademie di belle arti per quanto riguarda il trattamento economico.

L'articolo 5 ammette i modelli viventi a fruire dei benefici assistenziali e previdenziali del personale non di ruolo dello Stato. Come si è visto essi hanno necessità di fruire di tale trattamento in misura maggiore di molte altre categorie a causa della speciale natura del loro lavoro e della precarietà dello stesso.

L'articolo 6 concede ai modelli di nudo alcune facilitazioni sostanziali di partecipazione (primo comma) e di punteggio (secondo comma) nei concorsi per l'impiego pubblico.

Innanzitutto i limiti d'età per la partecipazione a detti concorsi vengono elevati del numero di anni nei quali essi hanno posato nelle accademie e nei licei artistici.

Si risponde inoltre all'esigenza di attribuire ai modelli viventi un concreto vantaggio nelle graduatorie finali di merito, data l'impossibilità che essi hanno di continuare il loro lavoro oltre una certa età e di utilizzare l'esperienza fatta. Data la grande possibile variabilità delle inclinazioni e degli studi da ciascuno di essi compiuti non è evidentemente possibile predeterminare la categoria del loro eventuale inquadramento di conseguenza un sistema più specifico di avvantaggiamento nelle classifiche dei concorsi, dai quali in ogni caso non sembra opportuno prescindere, nell'interesse superiore dell'amministrazione e cioè della collettività nazionale. Il sistema prescelto indubbiamente esce dalle nostre consuetudini legislative, ma risponde alle esigenze del caso in quanto di semplicissima applicazione ed in quanto adattabile ai più vari metodi di valutazione e di punteggio. Esso inoltre ha il vantaggio di essere direttamente proporzionale agli anni di servizio effettivamente prestati nelle accademie e nei licei artistici.

L'articolo 7 ha carattere transitorio ed è diretto ad attribuire i benefici di cui agli articoli 5 e 6 del presente disegno di legge anche a coloro che hanno posato nelle accademie e nei licei artistici statali prima della sua entrata in vigore.

L'articolo 8 stabilisce che la copertura dell'onere sarà data dall'aumento naturale delle entrate ordinarie. Ciò in quanto il numero complessivo dei modelli viventi in tutta Italia è molto contenuto e quindi l'onere relativo è relativamente molto modesto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In ogni Accademia di belle arti o Liceo artistico statale il capo dell'istituto è autorizzato ad assumere modelli viventi in numero doppio di quello degli insegnanti di figura umana.

Art. 2.

Le assunzioni dei modelli viventi di cui all'articolo precedente sono fatte per incarichi della durata dell'anno scolastico e secondo le norme stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

Sono ammesse assunzioni straordinarie per periodi di durata inferiore in caso di necessità.

Art. 3.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, verrà emanato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per stabilire:

a) i requisiti che dovranno possedere i modelli viventi di cui al precedente articolo 1;

b) le modalità per la presentazione ai capi degli istituti delle domande da parte degli aspiranti all'assunzione quali modelli viventi;

c) i criteri cui dovranno attenersi i capi degli istituti per effettuare le assunzioni dei modelli viventi, stabilendo che costituisce titolo preferenziale l'aver già prestato la propria opera quali modelli di nudo nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici;

d) le condizioni e l'orario di lavoro.

Art. 4.

Ai modelli viventi di cui agli articoli precedenti assunti nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici è attribuito il trattamento economico pari a quello corrispondente all'ex coefficiente 163 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il trattamento economico di cui al comma precedente è corrisposto per l'intero anno scolastico o accademico, salvo il caso in cui la durata dell'incarico di modello vivente abbia una durata inferiore a quella minima stabilita dal regolamento di cui al precedente articolo 3. In tale caso il trattamento economico spetta per la durata effettiva del lavoro prestato.

Art. 5.

Ai modelli viventi di cui agli articoli precedenti è concesso il trattamento assistenziale e previdenziale spettante al personale non di ruolo dello Stato.

Art. 6.

Nei concorsi a posti di ruolo nelle varie Amministrazioni dello Stato o negli altri Enti pubblici i limiti di età previsti nei rispettivi bandi sono elevati, per i modelli viventi di cui alla presente legge, di un anno per ogni incarico annuale da essi ricoperto, anche se con soluzione di continuità.

Nelle graduatorie finali dei concorsi di cui al comma precedente il punteggio attribuito ai modelli viventi è aumentato di un numero di punti pari all'1 per cento del punteggio massimo previsto dal relativo bando per ogni incarico annuale ricoperto.

Art. 7.

Le prestazioni effettuate con carattere di continuità dai modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici statali prima dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate come incarichi annuali ai sensi della presente legge agli effetti previdenziali ed a quelli della partecipazione ai concorsi indetti dalle varie Amministrazioni pubbliche di cui rispettivamente ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1969.